

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**DECRETO N. 17**

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 30.01.2020**

**OGGETTO:** PROSECUZIONE PROROGA TECNICA – NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI APPOSITA GARA D'APPALTO - DEL CONTRATTO PER LA PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA ARTE SAVONA CON LA DITTA CNS SOC. COOP. DERIVANTE DALL'ADESIONE DI ARTE SAVONA ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE IL 25 GIUGNO 2014 CON TALE DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA CENTRALIZZATA - IMPORTO PERIODO DAL 01.02.2020 AL 30.09.2020 PARI A CIRCA € 92.842,24 (OLTRE IVA). CIG 58621639EF

---

**PROPONENTE:** IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Gabriella MIRENGO

---

**PROSECUZIONE PROROGA TECNICA – NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI APPOSITA GARA D'APPALTO - DEL CONTRATTO PER LA PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA ARTE SAVONA CON LA DITTA CNS SOC. COOP. DERIVANTE DALL'ADESIONE DI ARTE SAVONA ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE IL 25 GIUGNO 2014 CON TALE DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA CENTRALIZZATA - IMPORTO PERIODO DAL 01.02.2020 AL 30.09.2020 PARI A CIRCA € 92.842,24 (OLTRE IVA). CIG 58621639EF**

## **L'AMMINISTRATORE UNICO**

### **PREMESSO**

- che la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l'articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014), ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli acquisti tramite l'adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione medesima per la fornitura di beni e servizi;
- che ARTE Savona, in adempimento alla legge della Regione Liguria n. 14/2009, che ha modificato l'articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 che ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli acquisti, ha aderito, in relazione alla sede dei propri uffici, alla gara centralizzata della Regione Liguria relativa ai servizi di pulizie per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni;
- che la Regione Liguria ha stipulato in data 25.06.2014 con la Ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi la *"Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni"* e questa Azienda con decreto n. 151 del 22.07.2014 ha aderito a tale Convenzione per la pulizia della sede dei propri uffici con decorrenza dal 1 agosto 2014 e sino alla scadenza della stessa - 30 giugno 2018 - con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto della gara centralizzata;
- che successivamente ARTE Savona con decreti n. 270 del 27.10.2015 e n. 30 del 2.02.2016, a seguito dell'elaborazione dei dati necessari, ha ampliato la propria adesione alla Convenzione per la pulizia delle parti comuni di immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona per l'anno 2016, conformemente a quanto già richiesto dalla SUAR;
- che successivamente, a riscontro di apposita richiesta di questa Azienda, la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante ha comunicato, con nota prot. PG/2016/176977 del 8/8/2016, l'esaurimento della Convenzione e l'impossibilità di un'estensione oltre il 31.12.2016 (successivamente comunicata anche con nota prot. n. PG/2016/290423 del 29/11/2016 inviata a tutti gli enti aderenti alla Convenzione);
- che con nota prot. PG/2016/228625 del 12/10/2016 – prot. ARTE n. 919 del 17.10.2016 – la Regione Liguria – SUAR ha comunicato che *"il servizio di pulizia rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM 24.12.2015 il cui affidamento deve avvenire obbligatoriamente tramite procedure di gara esperite da un soggetto aggregatore"* e che nella fattispecie *"il Soggetto Aggregatore competente ad espletare le procedure di gara in forma centralizzata in tutto il territorio ligure è la Città Metropolitana di Genova"* ;
- che, nelle more della predisposizione ed espletamento della gara da parte del soggetto aggregatore competente in base alla vigente normativa, ARTE Savona, a seguito di successivi decreti di proroga, ha prorogato il contratto in essere con CNS sino al 31.01.2020, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della succitata *"Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni"* che prevede che *"E' fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della proroga, ai fini di garantire la continuità del servizio"* e l'impegno dell'Impresa Appaltatrice, a fronte di semplice richiesta dell'Amministrazione, a garantire la proroga del servizio, alle stesse condizioni praticate in sede di gara, per il periodo necessario all'espletamento ed all'affidamento di una nuova procedura di gara;
- che, facendo seguito a diversi solleciti già inoltrati alla Città Metropolitana di Genova (nota prot. n. 13185 del 7.12.2016, n. 6499 del 01.06.2017, n. 11920 del 20.10.2017, n. 4270 del 23.04.2018, . n. 9752 del 27.09.2018, ARTE Savona con nota prot. n. 12260 del 29.11.2019 ha chiesto alla Città Metropolitana informazioni sulla gara d'appalto centralizzata e ha proposto contestualmente alla

SUAR Regione Liguria “di valutare la possibilità di espletamento della gara” da parte della stessa SUAR senza ottenere riscontro;

- che ARTE Savona con nota prot. n. 1744 del 13.02.2019, inviata per conoscenza anche alla SUAP, ha chiesto nuovamente alla SUAR di espletare la gara centralizzata relativa al servizio in oggetto, in quanto da informazioni assunte per le vie brevi dagli uffici della Città Metropolitana di Genova tale gara non risultava in programma e a tale nota è stata riscontrata con nota della Regione Liguria prot. PG/2019/58859 del 22.02.2019 con cui la SUAR ha ribadito la competenza della SUAP;
- che, in riscontro a nota prot. n. 9545 del 04.10.2019, la SUAP – con nota prot. ARTE Savona n. 10093 del 18.10.2019 - ha comunicato l'impossibilità attuale di indicare tempistiche certe di indizione della gara finalizzata all'affidamento del servizio di pulizia in oggetto;
- che la Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Affari Generali, con nota prot. ARTE Savona n. 914 del 28.01.2020, preso atto della perdurante inattività del soggetto aggregatore in merito alla gara centralizzata di propria competenza ed altresì della mancata aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 (relativi al territorio delle Province liguri) nella gara già indetta da Consip nell'anno 2014, ha comunicato di aver autorizzato con decreto dirigenziale n. 491 del 27.01.2020 una ulteriore prosecuzione di proroga tecnica del servizio, alle medesime condizioni in atto, fino alla data del 30.09.2020, alle medesime condizioni in atto e nelle more dell'espletamento di una nuova gara da parte della Città Metropolitana di Genova, con possibilità di risoluzione anticipata in caso di stipula di nuova convenzione quadro;
- che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, in analogia con la proroga della Convenzione effettuata da Regione Liguria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di pulizia delle parti comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona, si rende necessario, nelle more dello svolgimento della gara d'appalto da parte del soggetto aggregatore competente, prorogare, ai sensi del succitato art. 4 della Convenzione regionale, il contratto per la pulizia delle aree comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona con la ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa derivante dall'adesione di ARTE Savona alla “*Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni*” con la ditta stessa aggiudicataria della gara centralizzata alle stesse condizioni previste dalla Convenzione stessa, fino al 30/09/2020;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), la proroga dovrà essere comunque sottoposta a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici e si dovrà prevedere che nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo con preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;
- che è necessario riservarsi ogni provvedimento ulteriormente necessario, qualora alla scadenza di tale proroga non fosse ancora stato aggiudicato il servizio di pulizia tramite l'espletamento di apposita gara del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Genova;
- che il servizio oggetto della presente proroga rientra tra i c.d. “servizi a rimborso” per i quali gli assegnatari degli alloggi ERP versano con la bolletta d'affitto un acconto e successivamente conguagliati in sede di rendicontazione annuale;

## **CONSIDERATO**

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;
- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive  
Savona, \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Elisabetta Lamberti, che allo scopo si sottoscrive  
Savona, \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive  
Savona, \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali:

#### **DATO ATTO**

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste:

#### **DECRETA**

- di autorizzare, al fine di evitare interruzioni del servizio nelle more della gara centralizzata, la proroga del contratto con la ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Via della Cooperazione 3 – Bologna C.F 02884150588 – per il periodo 01.02.2020 al 30.09.2020 per la pulizia delle aree comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona di cui all'allegato A) derivante dall'adesione alla "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni" sottoscritta dalla Regione 25 giugno 2014 alle stesse condizioni previste dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Convenzione per l'importo contrattuale complessivo ammontante in via presuntiva a circa Euro 92.842,24 oltre IVA;
- di sottoporre la proroga, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici e che nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo con preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;
- di riservarsi ogni provvedimento ulteriormente necessario qualora, alla scadenza di tale proroga, non fosse ancora stato aggiudicato il servizio di pulizia tramite l'espletamento di apposita gara del soggetto aggregatore;
- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- che la spesa derivante dalla presente proroga viene anticipata dall'Azienda e rappresenta per la stessa un credito verso l'utenza registrato nel Conto n. 15720;
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

F.to **L'AMMINISTRATORE UNICO**  
(Arch. Alessandro Revello)

Allegati:

A) Elenco condomini oggetto del servizio di pulizia.